

REGOLAMENTO (CE) N. 957/94 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 1994

che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'importazione istituito dal regolamento (CE) n. 775/94 del Consiglio nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 775/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, relativo all'apertura a titolo autonomo, per il 1994, di un contingente tariffario eccezionale di importazioni di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, dei codici NC 0201 e 0202 e di prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91 (*), in particolare l'articolo 2,

considerando che con il regolamento (CE) n. 775/94 è stato aperto un contingente tariffario di 11 430 t di carni bovine d'alta qualità; che occorre stabilire le modalità di applicazione di tale regime;

considerando che i paesi terzi esportatori si sono impegnati a rilasciare certificati di autenticità per garantire l'origine dei suddetti prodotti; che è necessario definire il modello di tali certificati e stabilirne le modalità d'impiego; che il certificato di autenticità deve essere rilasciato da un organismo competente del paese terzo in questione; che l'organismo emittente deve offrire tutte le garanzie necessarie per consentire il buon funzionamento del regime di cui trattasi;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione(**), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2867/93(**), tutte le importazioni nella Comunità dei prodotti del settore delle carni bovine sono subordinate alla presentazione di un certificato; che, per le carni importate nell'ambito del presente regolamento dai paesi terzi che non hanno sottoscritto un accordo di autolimitazione, questo certificato deve contenere le indicazioni previste dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2377/80;

considerando che, per garantire una gestione efficace delle importazioni di queste carni, è opportuno prevedere che il rilascio di titoli di importazione sia subordinato alla verifica, in particolare, delle indicazioni figuranti nei certificati di autenticità;

considerando che è opportuno che gli Stati membri trasmettano alla Commissione le informazioni relative alle importazioni in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il contingente tariffario eccezionale di carni bovine fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 775/94 è ripartito come segue:

a) 4 625 t di carni refrigerate, di cui ai codici NC 0201 30 e 0206 10 95 conformi alla definizione seguente:

• Tagli di carne ottenuti da bovini di età compresa tra 22 e 24 mesi, con due incisivi permanenti, allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati tagli speciali di bovini, contenuti in scatole di cartone "special boxed beef". Questi tagli sono autorizzati a recare il bollo "s. c." (special cuts)•;

b) 1 032 t, in peso del prodotto, di carni di cui ai codici NC 0201 20 90, 0201 30, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 e 0206 29 91 conformi alla definizione seguente:

• Tagli selezionati di carne fresca, refrigerata o congelata, ottenuti da bovini con quattro incisivi permanenti al massimo, le cui carcasse non superano il peso di 327 kg (720 libbre); tali carni devono avere un aspetto compatto, una buona presentazione al taglio, un colore chiaro e uniforme, nonché uno strato esterno di grasso adeguato ma non eccessivo, ed essere certificate "high quality beef EC"•;

c) 1 900 t di carni disossate, di cui ai codici NC 0201 30, 0202 30 90, 0206 10 95 e 0206 29 91 conformi alla definizione seguente:

• Tagli di carne ottenuti da bovini allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati tagli speciali di bovini, contenuti in scatole di cartone "special boxed beef". Questi tagli sono autorizzati a recare il bollo "s. c." (special cuts)•;

d) 3 622 t, in peso del prodotto, di carni disossate di cui ai codici NC 0201 30, 0202 30 90, 0206 10 95 e 0206 29 91 conformi alla definizione seguente:

(*) GU n. L 91 dell'8. 4. 1994, pag. 4.

(**) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

(**) GU n. L 262 del 21. 10. 1993, pag. 26.